

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

### ■ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

### ■ TARIFFE ACI PER IL 2024

Pubblicate le tariffe ACI da applicare per il 2024, che devono essere utilizzate per calcolare il fringe benefit in capo al dipendente che usa l'auto aziendale ad uso promiscuo. Si ricorda infatti che il suddetto utilizzo dell'auto aziendale determina, dal punto di vista fiscale, l'imponibilità del fringe benefit in capo al lavoratore, che varia sulla base della tipologia del veicolo, e del costo chilometrico, desumibile dalle sopraccitate tariffe.

### ■ MODELLO EAS E VARIAZIONI 2023

Entro il 02.04.2024 (in quanto il 31.3 cade di domenica e l'1.4 è festivo) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie, e che nel 2023 hanno subito delle variazioni, devono comunicarle all'Agenzia delle Entrate presentando un nuovo modello EAS. Nella scheda si analizzano le principali novità.

### ■ NUOVI CREDITI D'IMPOSTA PER LA TRANSIZIONE 5.0

Con i fondi del PNRR sono previsti nuovi crediti d'imposta destinati alle imprese:

- ◆ di qualsiasi dimensione;
- ◆ che investono in beni strumentali materiali ed immateriali;
- ◆ in grado di garantire una riduzione dei consumi energetici.

Le novità del pacchetto rinominato "Transizione 5.0" destinata alle imprese nazionali che intendono investire in tecnologie green e in vigore dal 02.03.2024.

### ■ PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AMBITO AGRICOLO: QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PREVISTE

Nella seduta del 28.02.2024 il Senato ha approvato definitivamente la proposta di legge n. 931 recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Il provvedimento definitivo è ora in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Le finalità principali della proposta sono:

- ◆ la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
- ◆ il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio il programma di incentivi previsti dal provvedimento in questione.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

### ■ I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

## SCADENZARIO

---

### ■ SCADENZARIO DAL 22.03.2024 AL 05.04.2024

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Tutele crescenti: ok anche per i dipendenti assunti prima del Jobs Act**

La Corte costituzionale con la [sentenza n. 44 del 19.3. 2024](#), ha **confermato** l'applicabilità dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, ovvero il **regime risarcitorio detto "a tutele crescenti"** anche **nel caso di licenziamento illegittimo di lavoratori** che fossero **già assunti alla data del 7 marzo 2015**, data di entrata in vigore della norma, **in piccole imprese che successivamente oltrepassano la soglia dei 15 dipendenti**.

Il tribunale che ha posto la questione aveva ipotizzato il fatto che il decreto non avesse rispettato il dettato della legge delega che prevedeva l'applicazione di nuove norme solo per i nuovi assunti.

La Consulta ha invece ritenuto che **il legislatore delegato, nell'esercizio del suo potere di completamento della disciplina, ha previsto un regime non differenziato che comunque non peggiora la tutela per i lavoratori già in servizio alla data del 7 marzo 2015 in Pmi** in quanto il nuovo regime è, comunque, più favorevole del precedente regime della legge n. 604 del 1966 (a differenza dell'art. 18 della legge 300 1970 applicabile alle aziende di maggiori dimensioni che prevedeva la tutela reintegratoria).

### **Pensioni anticipate con il contributivo: vantaggi per le donne con figli**

La legge di bilancio ha modificato in molti aspetti la disciplina previdenziale dal 2024. **Inps ha chiarito le novità sulla pensione di vecchiaia e sulla pensione anticipata contributiva con la circolare 46 2024**.

Con riguardo alla **pensione anticipata contributiva**, i **requisiti** in vigore fino al 2026 sono:

- ◆ 64 anni di età,
- ◆ 20 anni di contributi versati e accreditati dopo il 1996,
- ◆ importo della prima rata di pensione (importo soglia) almeno pari a 3 volte l'assegno sociale in vigore (che sia quindi pari ad almeno 1.603,23 euro). Fino all'anno scorso la soglia era di 2,8 volte e resta tale per chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.23.

**Per le donne** i requisiti sono agevolati. Infatti, **l'importo soglia di pensione è più basso**, pari a:

- ◆ 2,8 volte il minimo = 1.496,35 euro, per le donne con un figlio e
- ◆ 2,6 volte il minimo = 1.389,46 euro, per le donne con due o più figli.

L'INPS ricorda inoltre che è applicabile la norma della riforma Dini del 1995 che prevede per le donne con figli l'applicazione di un coefficiente di calcolo del montante contributivo aumentato di un anno per le donne con uno e due figli e di due anni i per le donne con tre o più figli, con conseguente aumento dell'assegno pensionistico.

### **Politiche attive a favore degli anziani: decreto in Gazzetta**



Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del [decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29](#) (entrato in vigore il 19 marzo 2024), si dà attuazione alla  **riforma sulla presa in carico degli anziani, abili e non autosufficienti** <sup>1</sup>.

Per l'avvio della nuova assistenza sono a disposizione oltre un miliardo di euro per il biennio 2024-2025. Le norme prevedono di creare:

- ◆ un Sistema nazionale assistenza anziani, nel quale agiscono sinergicamente Stato, Regioni, Comuni , grazie anche all'interoperabilità delle banche dati al fine di creare un unico sportello di accesso delle persone anziane a tutte le prestazioni
- ◆ una semplificazione delle valutazioni richieste per definire l'invalidità le condizioni dell'anziano e le prestazioni cui ha diritto
- ◆ un sistema di assistenza domiciliare per gli anziani non autosufficienti con servizi medici -infermieristici e di sostegno nella vita quotidiana
- ◆ incremento delle strutture residenziali con personale professionale e ambienti adatti alle ridotte capacità fisiche delle persone.
- ◆ in forma sperimentale per due anni 2025-2026, un nuovo assegno di accompagnamento per le persone in difficoltà economica (Isee inferiore a 6000 euro) che potrà, a scelta dell'assistito, passare da 531 a 1380 euro mensili come contributo diretto , oppure potrà affiancare all'assegno base servizi assistenziali dello stesso valore economico.

Sono **previsti anche strumenti per agevolare la permanenza al lavoro**, il **turismo per la terza età**, **l'alfabetizzazione tecnologica** e per favorire **il rapporto con gli animali**, per la realizzazione dei quali si attendono numerosi decreti ministeriali.

### **Imponibile la donazione di quote a familiari soci di maggioranza**

Con [Risposta n. 72/2024](#) le Entrate forniscono chiarimenti in materia di **applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in un caso di donazione contestuale** ai propri discendenti, in regime di comproprietà, **di una quota di partecipazione sociale detenuta personalmente, unitamente ad una quota indivisa** del pacchetto azionario già in comunione ereditaria con i predetti discendenti.

L'istante chiedeva se spettasse l'esenzione dall'imposta prevista dalla norma di riferimento nel caso di donazione a discendenti e coniuge.

L'Agenzia ha replicato che **poiché i beneficiari della donazione (i due figli e la nipote) già dispongono del controllo della società** in virtù della quota di maggioranza detenuta nella comunione ereditaria, il trasferimento delle azioni da parte dell'Istante non realizza i presupposti per l'applicazione dell'esenzione prevista per i discendenti e il coniuge (ex articolo 3 comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346).

Di conseguenza, **l'atto di donazione delle azioni ai beneficiari sarà soggetto al trattamento ordinario ai fini dell'imposta sulle donazioni**.

### **Liquidità agevolata MPMI fornitrici d'impresе strategiche in crisi**

<sup>1</sup> Legge 33/2023.



Publicata in GU n. 65 del 18 marzo la legge n 28 del 15 marzo di conversione con modificazioni del **DL n. 4/2024** ([qui il testo coordinato con le modifiche apportate](#)) recante disposizioni urgenti in materia di **amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**.

Tra le novità della conversione in legge, vi è l'art. 2-bis recante **Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico** ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. In particolare si prevede che alle microimprese e alle piccole e medie imprese, che incontrano **difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti** di interesse strategico nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, dalla stessa data e fino alla chiusura della procedura, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su **finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente**.

Per l'accesso alla garanzia le imprese devono aver prodotto negli ultimi 5 anni almeno il 35% del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure.

#### **Affitti brevi turistici: approvato il codice unico europeo**

L'Unione europea, il 18 marzo ha **approvato il codice unico europeo sugli affitti brevi a destinazione turistica**. Il testo è atteso ora sulla Gazzetta dell'Unione per l'entrata in vigore.

Il regolamento prevede **la costituzione di una banca dati unica europea delle locazioni brevi**, che sarà in grado di contenere informazioni sul mercato con l'obiettivo di aumentare la tracciabilità di questi servizi, attraverso un **processo di registrazione online** armonizzato a livello europeo.

Sullo stesso tema l'Italia sta mettendo a punto il codice CIN in base alle nuove norme nazionali per il settore.

#### **Contributi imprese territori alluvionati: domande dal 26 marzo**

In data 20 febbraio 2024 il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha pubblicato [l'Avviso pubblico](#) contenente le **modalità e i termini di presentazione delle domande** di agevolazione per la **realizzazione di iniziative imprenditoriali** finalizzate agli **interventi di riconversione e riqualificazione produttiva** nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

La misura prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per il rafforzamento del tessuto produttivo locale, per la salvaguardia dei lavoratori e l'attrazione di nuovi investimenti.

**Le domande** per richiedere gli incentivi possono essere presentate a Invitalia, **dalle ore 12.00 del 26 marzo 2024 alle 12.00 del 28 maggio 2024**, da **imprese già costituite in forma di società di capitali, cooperative, società consortili e reti di imprese**, secondo le modalità e i modelli indicati nella sezione dedicata alla legge n. 181/1989 [nella pagina dedicata all'Avviso pubblico](#).

**ATTENZIONE:** Le iniziative imprenditoriali devono prevedere **programmi di investimento con spese ammissibili** di importo **non inferiore a euro 1.000.000,00**. Nel caso di programma



---

d'investimento presentato da reti di imprese, i **singoli programmi d'investimento delle imprese partecipanti devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00**.

Le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal "Regolamento GBER".

Concludiamo informando che a seguito della risoluzione n.13 dell'Agenzia delle entrate sul tema della **scadenza dell'invio della CU 2024**, in risposta ad una richiesta di chiarimenti dell' US ACLI, il **dipartimento dello sport** ha precisato che alle ASD e alle SSD è consentito poter **trasmettere le CU in cui sono ricompresi redditi da lavoro sportivo corrisposti ai propri collaboratori nell'anno 2023 fino alla soglia massima di € 15mila, entro il maggior termine del 31 ottobre 2024**.



## TARIFFE ACI PER IL 2024

Pubbligate le **tariffe ACI da applicare per il 2024<sup>2</sup>**, che devono essere utilizzate **per calcolare il fringe benefit** in capo al dipendente che usa l'auto aziendale ad uso promiscuo.

Si ricorda infatti che il suddetto utilizzo dell'auto aziendale determina, dal punto di vista fiscale, l'imponibilità del *fringe benefit* in capo al lavoratore, che varia sulla base:

- ◆ della tipologia del veicolo, e
- ◆ del costo chilometrico,

desumibile dalle sopraccitate tariffe.

Nella presente scheda si approfondisce l'aggiornamento in oggetto.

TARIFFE ACI PER IL 2024			
PREMESSA	In capo all' <b>azienda</b> è possibile distinguere le seguenti <b>ipotesi di utilizzo</b> dell' <b>autovettura</b> da parte del <b>dipendente</b> , e cioè uso: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>promiscuo</b>;</li> <li>◆ esclusivamente <b>personale</b>;</li> <li>◆ esclusivamente per <b>fini aziendali</b>.</li> </ul> Nei diversi casi di <b>utilizzo</b> riportati nella seguente tabella si verificano i diversi effetti richiamati:		
	<b>USO</b>	<b>EFFETTI</b>	
	<b>Promiscuo</b>	Dipendente	Fringe benefit calcolato sulla base delle Tariffe Aci
		Impresa	Deduzione del 70% dei costi relativi all'autovettura.
	<b>Esclusivamente personale</b>	Dipendente	Compenso in natura calcolato sulla base del valore normale (si fa riferimento ai listini delle società di noleggio)
		Impresa	Deduzione del valore del compenso in natura attribuito al dipendente
	<b>Fini aziendali</b>	Dipendente	Nessun compenso in natura
Impresa		Deducibilità dei costi secondo le regole generali (20%)	
FRINGE BENEFIT	Vale la pena ricordare che con il termine " <b>fringe benefits</b> " – letteralmente "benefici marginali" - si fa riferimento alle <b>forme di remunerazione complementari</b> rispetto alla <b>retribuzione principale</b> , riconosciute dall' <b>azienda al dipendente</b> o all' <b>amministratore</b> . In sostanza, si tratta di <b>compensi corrisposti in natura</b> .		

<sup>2</sup> Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22.12.2023.





	<p>I compensi in natura, ovvero i <i>fringe benefits</i>, vengono generalmente quantificati in base al loro <b>valore normale</b>. Tuttavia, in <b>deroga</b> a tale criterio, il legislatore<sup>3</sup> ha introdotto delle <b>regole specifiche</b> di <b>determinazione</b> del <b>valore</b> dei <b>compensi in natura</b>.</p> <p>Tali regole riguardano i fringe benefits costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>auto aziendali</b> dati in uso promiscuo al dipendente;</li> <li>◆ <b>prestiti in denaro</b>;</li> <li>◆ <b>fabbricati</b> concessi in <b>locazione, uso</b> o <b>comodato</b>;</li> <li>◆ servizi di <b>trasporto ferroviario</b>.</li> </ul>										
<p><b>DETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT PER LE AUTO DATE IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE</b></p>	<p>Per quanto riguarda le <b>auto</b> date in <b>uso promiscuo</b>, le regole che disciplinano la <b>tassazione</b><sup>4</sup> del suddetto <b>fringe benefit</b> possono essere sintetizzate secondo lo schema riportato di seguito.</p> <table border="1" data-bbox="469 748 1431 1046"> <thead> <tr> <th>LIMITE DI EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA DELL'AUTO</th> <th>TASSAZIONE FRINGE BENEFIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 g/Km</td> <td><b>25%</b></td> </tr> <tr> <td>160 g/Km</td> <td><b>30%</b></td> </tr> <tr> <td>190 g/Km</td> <td><b>50%</b></td> </tr> <tr> <td>Superiore a 190 g/Km</td> <td><b>60%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Il <b>valore imponibile</b> è determinato assumendo le suddette <b>misure percentuali</b> dell'importo corrispondente ad una <b>percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri</b>, calcolato sulla base del <b>costo chilometrico</b> stabilito dalle <b>tabelle ACI</b>, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.</p> <p><b>Fringe benefit Imponibile</b> = <b>25% / 30% / 50% / 60%</b> (costo km. tabella ACI X 15.000 km) – importo trattenuto al dipendente</p> <p>Si tratta di una <b>determinazione</b> del tutto <b>forfettaria</b> dell'<b>importo</b> da assoggettare a <b>tassazione</b><sup>5</sup>, che <b>prescinde</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ da qualunque <b>valutazione</b> degli <b>effettivi costi</b> di <b>utilizzo</b> del <b>mezzo</b>;</li> <li>◆ dalla <b>percorrenza chilometrica reale</b> effettuata dal <b>dipendente</b>.</li> </ul> <p>Risulta inoltre del tutto <b>irrelevante</b> che il <b>dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni</b> degli <b>elementi</b> che sono nella base di commisurazione del <b>costo di percorrenza</b> fissato dall'<b>ACI</b>, dato che ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, va comunque fatto riferimento al <b>totale costo di percorrenza</b> esposto nelle suddette tabelle.</p> <p>Le <b>tabelle</b> cui fare riferimento sono quelle <b>elaborate</b> dall'Automobile Club d'Italia <b>entro il 30 novembre di ciascun anno</b> e da questo comunicate al Ministero dell'Economia, che provvede alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale</p>	LIMITE DI EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA DELL'AUTO	TASSAZIONE FRINGE BENEFIT	60 g/Km	<b>25%</b>	160 g/Km	<b>30%</b>	190 g/Km	<b>50%</b>	Superiore a 190 g/Km	<b>60%</b>
LIMITE DI EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA DELL'AUTO	TASSAZIONE FRINGE BENEFIT										
60 g/Km	<b>25%</b>										
160 g/Km	<b>30%</b>										
190 g/Km	<b>50%</b>										
Superiore a 190 g/Km	<b>60%</b>										

<sup>3</sup> Con la disposizione di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir.

<sup>4</sup> Art. 51, comma 4, lettera a) del Tuir, così come modificato in particolare dalla "Legge di Bilancio 2020 ( Legge 160/2019).

<sup>5</sup> Come chiarito dal Ministero delle Finanze con la [circolare n. 326 del 23.12.1997](#) (paragrafo 2.3.2.1).



entro il 31 dicembre di ogni anno, con **effetto** dal **periodo di imposta successivo**.

#### TABELLE ACI

predisposte dall'Acì annualmente entro il 30 novembre e comunicate all'Agenzia delle Entrate

pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre, con validità anche per l'anno successivo (quindi, quelle pubblicate entro il 31.12.2023 valgono per il 2024)



Se il **veicolo ricercato non è presente** nella **tabella** – perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello – l'ammontare del **reddito in natura** va determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue **caratteristiche risulta più simile**.

La percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, pertanto l'ammontare da assoggettare a tassazione va **rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo**, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo.

#### TARIFE ACI PER IL 2024

Per il **2024** le **Tariffe ACI** sono state pubblicate sulla G.U. del 22.12.2023, e ognuna delle [dodici tabelle](#) fa riferimento a specifici **gruppi di veicoli**, ossia:

- ◆ autocaravan;
- ◆ autoveicoli a Benzina in produzione;
- ◆ autoveicoli a Gasolio in produzione;
- ◆ autoveicoli GPL - Metano in produzione;
- ◆ autoveicoli ibridi in produzione;
- ◆ autoveicoli plug-in elettrico in produzione;
- ◆ autoveicoli a Benzina fuori produzione;
- ◆ autoveicoli a Gasolio fuori produzione;
- ◆ autoveicoli GPL - Metano fuori produzione;
- ◆ autoveicoli ibridi fuori produzione;
- ◆ autoveicoli plug-in elettrico fuori produzione;
- ◆ Microcar e Motoveicoli.





## MODELLO EAS E VARIAZIONI 2023

Entro il **02.04.2024** (in quanto il **31.3** cade di domenica e l'**1.4** è festivo) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie<sup>6</sup>, e che nel **2023** hanno subito delle variazioni, devono comunicarle all'Agenzia delle Entrate presentando un nuovo modello EAS.

Di seguito si analizzano le principali novità.

MODELLO EAS E VARIAZIONI 2023	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il <b>02.04.2024</b> scade il termine per inviare, da parte degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro, il <b>modello EAS relativo alle variazioni intervenute nel 2023</b>.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>La <b>comunicazione non va presentata</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al sussistere di <b>particolari ipotesi espressamente previste dalla legge</b> (ad esempio in caso di variazione del numero degli associati ovvero dell'ammontare dei proventi dell'attività di sponsorizzazione);</li> <li>◆ per le <b>variazioni relative</b> al "<b>Rappresentante legale</b>" ed ai "<b>Dati relativi all'ente</b>", già comunicati all'Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 ovvero AA7/10.</li> </ul> <p>Di seguito sintetizziamo i <b>casi in cui è obbligatorio presentare il suddetto modello</b>, i <b>oggetti</b> tenuti all'adempimento, le <b>modalità di trasmissione</b> e la <b>sanatoria</b> attraverso la "<b>Remissione in bonis</b>".</p>
<b>L'OBLIGO DI INVIO DEL MODELLO EAS</b>	<p>La legge prevede un <b>trattamento fiscale di favore</b> per gli <b>enti associativi in possesso di determinati requisiti</b>.</p> <p>In particolare, è prevista la <b>non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi</b><sup>7</sup>.</p> <p><b>Per beneficiare delle suddette agevolazioni</b><sup>8</sup>, gli <b>enti di tipo associativo</b> devono <b>trasmettere</b>, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante l'apposito <b>modello EAS</b>, al fine di consentire gli opportuni controlli.</p> <p><b>L'obbligo d'invio</b> del modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>interessa</b>, in generale, <b>tutti gli enti privati non commerciali associativi</b><sup>9</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>senza scopo di lucro</b>,</li> <li>✓ <b>costituiti a partire dal 29.11.2008</b>,</li> </ul>                     che intendono avvalersi dei <b>benefici concessi dal regime fiscale di favore</b>;                 </li> <li>◆ <b>non riguarda alcuni specifici enti</b> quali:</li> </ul>

<sup>6</sup> Art. 30, comma 1 del D.L. 185/2008

<sup>7</sup> Ex artt. 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633/1972.

<sup>8</sup> L'articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del D.L. 185/2008.

<sup>9</sup> Con o senza personalità giuridica.



- ✓ le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali<sup>10</sup>;
- ✓ le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000 €, hanno optato per il regime agevolativo<sup>11</sup>;
- ✓ le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale;
- ✓ le Onlus<sup>12</sup>.

In generale, il modello EAS deve essere presentato **entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente**<sup>13</sup>.



**Dopo** la presentazione del "primo" mod. EAS, **qualora siano intervenute variazioni** dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate **un nuovo modello entro il 31.03 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.**

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS	
PRIMO MODELLO EAS	MODELLO EAS SUCCESSIVO AL PRIMO IN CASO DI VARIAZIONI
ENTRO 60 GIORNI DALLA COSTITUZIONE	ENTRO IL 31.03 DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO AVVENUTE LE VARIAZIONI

**IL MODELLO EAS  
ENTRO  
IL 2 APRILE 2024**

La prossima scadenza del **02.4.2024** riguarda, pertanto, **l'ipotesi di un "nuovo" modello da presentare a causa della variazione** dei dati precedentemente comunicati – nell'**anno 2023**. Il modello **va inviato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni.**



Il **modello va nuovamente presentato** anche per comunicare la **perdita dei requisiti** previsti dalle disposizioni tributarie. In tal caso, l'invio va effettuato **entro 60 giorni**, compilando l'apposita **sezione** denominata **"Perdita dei requisiti"**.

La **presentazione** di un **"nuovo" modello EAS non è obbligatoria** nei seguenti casi:

- ◆ si è verificata **esclusivamente una variazione** dei dati contenuti **nei seguenti punti** della sezione **"Dichiarazioni del rappresentante legale"** :

<b>Punto 20</b>	importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità
<b>Punto 21</b>	importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi

<sup>10</sup> D.M. 25.05.1995.

<sup>11</sup> Legge 398/1991.

<sup>12</sup> Di cui al D.Lgs 460/1997.

<sup>13</sup> Per gli enti che erano già costituiti al 29.11.2008 (data di entrata in vigore del D.L. 185/2008 che ha istituito l'obbligo di comunicazione) il modello EAS doveva essere presentato entro il 30.11.2009. Poi tale termine è stato prorogato più volte, fino a scadere il 31.03.2011.



	<table border="1" data-bbox="507 188 1436 515"> <tr> <td><b>Punto 23</b></td> <td>ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente</td> </tr> <tr> <td><b>Punto 24</b></td> <td>numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso</td> </tr> <tr> <td><b>Punto 30</b></td> <td>importi delle erogazioni liberali ricevute</td> </tr> <tr> <td><b>Punto 31</b></td> <td>importi dei contributi pubblici ricevuti</td> </tr> <tr> <td><b>Punto 33</b></td> <td>numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sono intervenute <b>variazioni dei dati riportati nelle sezioni</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>"Dati relativi all'ente"</b>, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell'ente non commerciale;</li> <li>✓ <b>"Rappresentante legale"</b>, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell'ente.</li> </ul> </li> </ul>	<b>Punto 23</b>	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente	<b>Punto 24</b>	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso	<b>Punto 30</b>	importi delle erogazioni liberali ricevute	<b>Punto 31</b>	importi dei contributi pubblici ricevuti	<b>Punto 33</b>	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi
<b>Punto 23</b>	ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell'ente										
<b>Punto 24</b>	numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso										
<b>Punto 30</b>	importi delle erogazioni liberali ricevute										
<b>Punto 31</b>	importi dei contributi pubblici ricevuti										
<b>Punto 33</b>	numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi										
<p style="text-align: center;"><b>ULTERIORI ESCLUSIONI</b></p>	<p>Oltre a quanto visto in precedenza, circa le <b>ipotesi</b> nelle quali il <b>modello</b> in esame <b>non deve essere inviato</b>, si può notare come siano previste <b>specifiche esclusioni</b> dall'obbligo di presentazione riguardanti, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ associazioni <b>pro-loco</b><sup>14</sup>;</li> <li>◆ associazioni e organizzazioni di <b>volontariato</b> iscritte negli appositi <b>registri</b><sup>15</sup> che svolgono <b>attività commerciali</b> rientranti in quelle <b>marginali</b><sup>16</sup>;</li> <li>◆ <b>ONLUS</b> e <b>cooperative sociali</b><sup>17</sup>.</li> </ul> <p>Attenzione poi al fatto che, relativamente alle <b>associazioni / società sportive dilettantistiche iscritte al CONI</b>, l'<b>obbligo</b> sussiste <b>soltanto</b> in caso di <b>svolgimento</b> di un'<b>attività commerciale</b>.</p> <p>Tuttavia se tali soggetti sono iscritti al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), l'obbligo non sussiste dal 5.9.2023.</p> <p>Non è però <b>chiaro</b> se tale <b>abrogazione interessi</b>, oltre alle <b>associazioni e società sportive</b> costituite a decorrere da tale data, anche quelle <b>già costituite al 05.09.2023</b>: per queste ultime, dunque, parrebbe <b>prudente presentare in ogni caso</b> il modello.</p>										
<p style="text-align: center;"><b>MODALITÀ DI INVIO</b></p>	<p>Il <b>modello EAS</b>, scaricabile dal sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>, <b>deve essere trasmesso telematicamente</b> all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato. In quest'ultimo caso, l'incaricato rilascia al contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un <b>esemplare</b> del modello trasmesso e</li> <li>◆ una <b>copia</b> della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>È possibile utilizzare il <b>software di compilazione</b> messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, chiamato denominato <b>Modello EAS</b>".</p>										

<sup>14</sup> Che adottano il regime di cui alla Legge 398/1991.

<sup>15</sup> Ex Legge 266/1991.

<sup>16</sup> Ex [D.M. 25.05.1995](#).

<sup>17</sup> Sempre ex Legge 381/1991.



**LA REMISSIONE  
IN BONIS**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine per la presentazione del modello EAS non è perentorio<sup>18</sup>.

**La presentazione oltre i termini** del modello EAS è comunque **sanabile** con la c.d. "**remissione in bonis**"<sup>19</sup>, l'istituto che permette ai contribuenti - in possesso dei requisiti sostanziali previsti per l'accesso a determinati regimi di favore - di **non perdere i benefici**, in caso di:

- ◆ **errori formali**, oppure di
- ◆ **ritardi**,

nell'invio di comunicazioni/attestazioni.

In questo caso, per poter sanare la tardiva presentazione del modello, l'Ente deve:

- ◆ **inviare la comunicazione** <sup>20</sup>;
- ◆ **versare "contestualmente" la sanzione** (non compensabile) **pari a € 250 utilizzando il mod. F24**, con
  - ✓ **codice tributo "8114"**, e
  - ✓ **indicando** come "**anno di riferimento**" quello per cui si effettua il versamento;

**entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile**<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> In risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-09617 del 29.09.2016

<sup>19</sup> ex art. 2, comma 1 del D.L. 16/2012.

<sup>20</sup> solo in caso di omissione dell'adempimento.

<sup>21</sup> da intendere, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare n. 38/E del 28.09.2012, come "*la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento ...*".



## NUOVI CREDITI D'IMPOSTA PER LA TRANSIZIONE 5.0

Con i **fondi del PNRR** sono previsti **nuovi crediti d'imposta** destinati alle **imprese**:

- ◆ di **qualsiasi dimensione**;
- ◆ che **investono in beni strumentali** materiali ed immateriali;
- ◆ in grado di **garantire** una **riduzione** dei **consumi energetici**.

Come si vedrà di seguito, queste, in sintesi, le **novità** del **pacchetto** rinominato "**Transizione 5.0**" destinata alle **imprese nazionali** che intendono **investire in tecnologie green** e in **vigore dal 02.03.2024**<sup>22</sup>.

NUOVI CREDITI D'IMPOSTA PER LA TRANSIZIONE 5.0	
<b>AMBITO SOGGETTIVO</b>	<p>Possono beneficiare di un <b>credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta</b>, per gli <b>investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025</b>, tutte le <b>imprese residenti</b> nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti non residenti che <b>intendono effettuare nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato</b>, nell'ambito di <b>progetti di innovazione</b> da cui scaturisca una <b>riduzione dei consumi energetici</b>. Quanto appena visto, a livello soggettivo, <b>indipendentemente da</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>forma giuridica</b>,</li><li>◆ <b>settore economico</b> di appartenenza,</li><li>◆ <b>dimensione</b>, e</li><li>◆ <b>regime fiscale</b> di determinazione del reddito dell'impresa.</li></ul> <p>Il credito d'imposta in argomento <b>non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo</b> senza continuità aziendale, o <b>sottoposte ad altra procedura concorsuale</b> <sup>23</sup>, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.</p> <p>Sono, inoltre, <b>escluse</b> le imprese destinatarie di sanzioni interdittive <sup>24</sup>.</p> <p>Per le imprese ammesse al credito d'imposta – come per i precedenti crediti legati all'industria 4.0 - la spettanza del beneficio è comunque subordinata al <b>rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro</b> applicabili in ciascun settore e al <b>corretto adempimento</b> degli <b>obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali</b> a favore dei lavoratori.</p>
<b>AMBITO OGGETTIVO</b>	<p>Sono agevolabili gli investimenti in <b>beni materiali</b> e <b>immateriali nuovi strumentali</b> all'esercizio d'impresa<sup>25</sup> e che sono <b>interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura</b>, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici<sup>26</sup>:</p>

<sup>22</sup> Come previsto dal D.L. 19/2024.

<sup>23</sup> Prevista dal regio decreto n. 267/1942 e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 14/2019.

<sup>24</sup> Ai sensi del D.lgs. 231/2001.

<sup>25</sup> Come previsto [dall'allegato A](#) e [dall'allegato B](#) annessi alla Legge 232/2016.

<sup>26</sup> La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni



- ◆ della **struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale**, cui si riferisce il progetto di innovazione **non inferiore al 3%** o, in alternativa,
- ◆ **dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%**.

Nella sostanza, l'agevolazione **ricalca l'ambito oggettivo degli investimenti in beni strumentali** (materiali ed immateriali) **4.0**, con la **condizione ulteriore** che gli stessi comportino una **riduzione dei consumi energetici** nelle misure sopra richiamate.

Ai fini della disciplina in questione, rientrano tra i beni **immateriali**<sup>27</sup> - ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

- ◆ i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il **monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici** e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT<sup>28</sup> di campo (Energy Dashboarding);
- ◆ i **software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software**, ai sistemi o alle piattaforme **di cui al punto precedente**.

Torna utile richiamare i **beni materiali ed immateriali rientranti nel paradigma industria 4.0**.

I **beni materiali 4.0**<sup>29</sup> sono distinti in:

- ◆ **beni strumentali** il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (primo gruppo allegato A),
- ◆ **sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità** (secondo gruppo allegato A),
- ◆ **dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»** (terzo gruppo allegato A).



I beni materiali di cui al **secondo e terzo gruppo dell'Allegato A** devono possedere il **solo requisito dell'interconnessione**, mentre per i beni strumentali del primo gruppo devono rispondere a specifici requisiti.

Nell'ambito dei **progetti di innovazione** che **conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni previste dalla Transizione 5.0**, sono inoltre agevolabili:

- ◆ gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'**autoconsumo di energia da fonte solare**, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli

esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, che verrà definito con successivo decreto del Mimit.

<sup>27</sup> i beni di cui all'allegato B alla Legge 232/2016.

<sup>28</sup> Internet of things.

<sup>29</sup> Di cui all'Allegato A.





	<p>fotovoltaici<sup>30</sup>. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, <b>al 120% e 140% del loro costo</b>. Nelle more della formazione del registro<sup>31</sup>, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale<sup>32</sup>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>spese per la formazione del personale<sup>33</sup> finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi</b>, nel limite del <b>10% degli investimenti effettuati</b> nei beni<sup>34</sup>, e in ogni caso sino al <b>massimo di 300.000 euro</b>, a condizione che le attività formative siano erogate da <b>soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy</b>, da adottare entro il 01.04.2024<sup>35</sup>.</li> </ul> <p>Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente<sup>36</sup>, <b>non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:</b></p> <table border="1" data-bbox="427 887 1434 1330"> <tr> <td><b>a)</b></td> <td>ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili</td> </tr> <tr> <td><b>b)</b></td> <td>ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento</td> </tr> <tr> <td><b>c)</b></td> <td>ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico</td> </tr> <tr> <td><b>d)</b></td> <td>ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi<sup>37</sup> e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente</td> </tr> </table> <p>Sono altresì <b>esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili</b> delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p>	<b>a)</b>	ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili	<b>b)</b>	ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento	<b>c)</b>	ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico	<b>d)</b>	ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi <sup>37</sup> e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente
<b>a)</b>	ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili								
<b>b)</b>	ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento								
<b>c)</b>	ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico								
<b>d)</b>	ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi <sup>37</sup> e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente								
<p><b>MISURA DEL CREDITO</b></p>	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto <b>nelle seguenti misure:</b></p> <table border="1" data-bbox="520 1619 1366 1778"> <thead> <tr> <th>AGEVOLAZIONE</th> <th>INVESTIMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>35% del costo</b></td> <td><b>fino a 2,5 milioni di euro</b></td> </tr> <tr> <td><b>15% del costo</b></td> <td>oltre i 2,5 milioni di euro e <b>fino a 10 milioni di euro</b></td> </tr> </tbody> </table>	AGEVOLAZIONE	INVESTIMENTO	<b>35% del costo</b>	<b>fino a 2,5 milioni di euro</b>	<b>15% del costo</b>	oltre i 2,5 milioni di euro e <b>fino a 10 milioni di euro</b>		
AGEVOLAZIONE	INVESTIMENTO								
<b>35% del costo</b>	<b>fino a 2,5 milioni di euro</b>								
<b>15% del costo</b>	oltre i 2,5 milioni di euro e <b>fino a 10 milioni di euro</b>								

<sup>30</sup> Di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. 181/2023.

<sup>31</sup> Di cui all' art. 12, comma 1 del D.L. 181/2023.

<sup>32</sup> Previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo art. 12.

<sup>33</sup> Previste dall' art. 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014.

<sup>34</sup> Di cui al comma 4 e comma 5, lettera a).

<sup>35</sup> 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto (di cui all'art. 38, comma 17).

<sup>36</sup> Ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.06.2020.

<sup>37</sup> Di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18.12.2014.





	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"><b>5% del costo</b></td> <td style="padding: 5px;">oltre i 10 milioni di euro e <b>fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro</b></td> </tr> </table> <p>che valgono per <b>anno</b> e per <b>impresa beneficiaria</b>.</p> <p>Per gli investimenti effettuati mediante <b>contratti di locazione finanziaria</b> si assume il <b>costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni</b>.</p> <p>La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista è <b>rispettivamente aumentata</b>:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">al <b>40%</b>, <b>20%</b> e <b>10%</b>, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale <b>superiore al 6%</b> o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei <b>processi interessati dall'investimento superiore al 10%</b>, conseguita tramite gli investimenti nei beni definiti in precedenza</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">al <b>45%</b>, <b>25%</b> e <b>15%</b>, nel caso di riduzione dei consumi energetici della <b>struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10%</b> o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei <b>processi interessati dall'investimento superiore al 15%</b>, conseguita tramite gli investimenti nei beni descritti</td> </tr> </table>	<b>5% del costo</b>	oltre i 10 milioni di euro e <b>fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro</b>	al <b>40%</b> , <b>20%</b> e <b>10%</b> , nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale <b>superiore al 6%</b> o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei <b>processi interessati dall'investimento superiore al 10%</b> , conseguita tramite gli investimenti nei beni definiti in precedenza	al <b>45%</b> , <b>25%</b> e <b>15%</b> , nel caso di riduzione dei consumi energetici della <b>struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10%</b> o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei <b>processi interessati dall'investimento superiore al 15%</b> , conseguita tramite gli investimenti nei beni descritti
<b>5% del costo</b>	oltre i 10 milioni di euro e <b>fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro</b>				
al <b>40%</b> , <b>20%</b> e <b>10%</b> , nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale <b>superiore al 6%</b> o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei <b>processi interessati dall'investimento superiore al 10%</b> , conseguita tramite gli investimenti nei beni definiti in precedenza					
al <b>45%</b> , <b>25%</b> e <b>15%</b> , nel caso di riduzione dei consumi energetici della <b>struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10%</b> o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei <b>processi interessati dall'investimento superiore al 15%</b> , conseguita tramite gli investimenti nei beni descritti					
<p><b>COME ACCEDERE AL BENEFICIO</b></p>	<p>Il beneficio è subordinato alla presentazione di <b>apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente<sup>38</sup></b> che, <b>rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ex ante</b>, la <b>riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni</b> agevolabili;</li> <li>◆ <b>ex post</b>, l'<b>effettiva realizzazione degli investimenti</b> conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con decreto del Mimit individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono <b>compresi</b>, in ogni caso:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ gli <b>Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)</b> certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;</li> <li>✓ le <b>Energy Service Company (ESCO)</b> certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per <b>accedere al beneficio</b>, le imprese dovranno presentare, in <b>via telematica<sup>39</sup></b>, la <b>documentazione sopra richiamata, unitamente ad una</b></p>				

<sup>38</sup> Secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (da emanare entro il 01.04.2024).

<sup>39</sup> Sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE).



**comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.**

Ai fini dell'utilizzo del credito, **l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione**, secondo modalità definite con il richiamato decreto Mimit di prossima emanazione.

In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il **completamento dell'investimento** corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione prevista.



Per le **piccole e medie imprese**, le spese sostenute per **adempiere all'obbligo di certificazione** sono riconosciute **in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro**, fermi restando i massimali previsti.

Il credito d'imposta **non è cumulabile**, in relazione ai **medesimi costi** ammissibili, **con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0<sup>40</sup> nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica<sup>41</sup>.**

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, decorsi **5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate**, dell'elenco dei beneficiari, ed **entro la data del 31.12.2025**, presentando il modello F24 unicamente **tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare **non ancora utilizzato** alla predetta data è **utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo**.

Il credito d'imposta:

◆ **non concorre alla formazione:**

- ✓ **del reddito**, nonché
- ✓ della **base imponibile IRAP**;

◆ **non rileva** ai fini del **rapporto** di deducibilità degli interessi passivi e dei costi generali<sup>42</sup>.

**Non si applicano** i seguenti **limiti** alla **compensazione**:

<b>250.000 euro</b> annui per i <b>crediti</b> da indicare nel <b>quadro RU<sup>43</sup></b>
<b>2 milioni di euro</b> annui per il <b>totale</b> dei <b>crediti compensabili<sup>44</sup></b>
<b>divieto di utilizzo</b> dei <b>crediti</b> in caso di <b>debiti iscritti a ruolo</b> per importi <b>superiori ad euro 1.500<sup>45</sup></b>

<sup>40</sup> Di cui all'art. 1, commi 1051 e ss. della Legge 178/2020.

<sup>41</sup> Di cui all'art. 16 del D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 162/2023.

<sup>42</sup> Di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del Tuir.

<sup>43</sup> art. 1, comma 53 della Legge 244/2007.

<sup>44</sup> art. 34 della Legge 388/2000.

<sup>45</sup> art. 31 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010.



Le **fatture**, i **documenti di trasporto** e gli **altri documenti** relativi all'acquisizione dei beni agevolati **devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni sulla Transizione 5.0**<sup>46</sup>.

L'**effettivo sostenimento delle spese ammissibili** e la **corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile** predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese **non obbligate per legge alla revisione legale dei conti**, la certificazione è **rilasciata da un revisore legale dei conti** o da **una società di revisione** legale dei conti, iscritti nella **sezione A** del registro<sup>47</sup>. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute **in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro**, fermi restando comunque i massimali previsti.



Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, **non porti al superamento del costo sostenuto**<sup>48</sup>.

<sup>46</sup> Di cui all'art. 38.

<sup>47</sup> Di cui all'art. 8 del D.lgs. 39/2010.

<sup>48</sup> Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta resta fermo quanto previsto dall' art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.



# PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AMBITO AGRICOLO QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PREVISTE

## INTRODUZIONE

Nella seduta del 28.02.2024 il Senato ha approvato definitivamente la [proposta di legge n. 931](#) recante **disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo**. Il **provvedimento definitivo** è ora in **attesa di essere pubblicato** sulla Gazzetta ufficiale.

Le **finalità principali** della proposta sono:

- ◆ la **promozione e il sostegno** dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
- ◆ il **rilancio del sistema produttivo agricolo** mediante interventi per **favorire l'insediamento** e la **permanenza dei giovani**, nonché il **ricambio generazionale** nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" **riepiloghiamo** nel dettaglio il **programma di incentivi** previsti dal provvedimento in questione.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cosa si intende** per "impresa giovanile agricola" e "giovane imprenditore agricolo" e quali sono i **requisiti** oggettivi e soggettivi?
2. **Che cos'è** il **Fondo per favorire il primo insediamento** dei giovani nell'agricoltura?
3. **Quali** sono le **agevolazioni** previste per il **sostegno all'insediamento dei giovani nell'agricoltura**?
4. **Quali** sono le **misure per favorire la permanenza dei giovani** nel settore agricolo e il **ricambio generazionale**?
5. **Quali** sono le **ulteriori misure** previste per la **vendita diretta**?



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. COSA SI INTENDE PER "IMPRESA GIOVANILE AGRICOLA" E "GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO" E QUALI SONO I REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI?

R.1. La disposizione in commento è volta alla **promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo** e al **rilancio del sistema produttivo agricolo**, mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

I **soggetti beneficiari** delle disposizioni **sono individuati**, secondo le normative comunitarie<sup>49</sup>, nell'"**impresa giovanile agricola**" o nel "**giovane imprenditore agricolo**" ossia le imprese, **in qualsiasi forma costituite**, che esercitano **esclusivamente attività agricola** ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, quando ricorra **una** delle **seguenti condizioni**:

- ◆ il **titolare** sia un **imprenditore agricolo** di età:
  - ✓ **superiore a 18 anni**, e
  - ✓ **inferiore a 41 anni** compiuti<sup>50</sup>;
- ◆ nel caso di **società di persone** e di società **cooperative**<sup>51</sup>, almeno la **metà** dei **soci** sia costituita da **imprenditori agricoli** dell'età vista in precedenza<sup>52</sup>;
- ◆ nel caso di **società di capitali**,
  - ✓ almeno la **metà** del **capitale sociale** sia sottoscritta da **imprenditori agricoli** dell'età vista in precedenza, e
  - ✓ gli organi di **amministrazione** siano **composti**, per almeno la **metà**, dai **medesimi soggetti**<sup>53</sup>.

TIPOLOGIA IMPRESA	CONDIZIONI
Imprenditore agricolo	Età > 18 anni e < 41 anni
Società persone e società cooperative	Almeno 50% dei soci = imprenditori agricoli di età > 18 anni e < 41 anni
Società di capitali	Almeno 50% del Capitale sociale e del CdA sia di imprenditori agricoli di Età > 18 anni e < 41 anni

**È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.**

*Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

<sup>49</sup> ai sensi degli artt. 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02.12.2021.

<sup>50</sup> art. 2, comma 1, lett. a).

<sup>51</sup> comprese le cooperative di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 228/2001.

<sup>52</sup> art. 2, comma 1, lett. b).

<sup>53</sup> art. 2, comma 1, lett. c).



*Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione** che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di **valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale**, ovvero di **ricezione ed ospitalità** come definite dalla legge.<sup>54</sup>*

## D.2. CHE COS'È IL FONDO PER FAVORIRE IL PRIMO INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA?

**R.2.** Per sostenere il perseguimento delle finalità individuate è istituito il **Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura** con una **dotazione di 15 milioni di euro** a decorrere dall'anno **2024**, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Le risorse del Fondo possono **finanziare le seguenti tipologie di interventi**:

- ◆ **acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio** dell'attività imprenditoriale agricola;
- ◆ **acquisto di beni strumentali**, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
- ◆ **ampliamenti dell'unità minima produttiva**;
- ◆ **acquisto di complessi aziendali già operativi**.



Con **decreto del MASAF<sup>55</sup>**, da adottare **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del **provvedimento normativo definitivo**, saranno stabiliti i **criteri** e le **modalità** per la **ripartizione delle risorse** del fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

## D.3. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER IL SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI NELL'AGRICOLTURA?

**R.3.** Le **misure agevolative** previste per il sostegno all'insediamento dei giovani nell'agricoltura sono così individuate:

- ◆ **Regime fiscale agevolato** per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura;
- ◆ **Agevolazioni** in materia di **compravendita** di fondi rustici;
- ◆ **Credito d'imposta** per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione.

Vediamole nel dettaglio.

### REGIME FISCALE AGEVOLATO PER IL PRIMO INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE GIOVANILI NELL'AGRICOLTURA

I soggetti individuati, che intraprendono un'attività d'impresa, hanno la **facoltà di optare** per un **regime fiscale agevolato** consistente nel pagamento di **un'imposta sostitutiva**:

<sup>54</sup> Art. 2135 del Codice civile.

<sup>55</sup> di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.





- ◆ delle imposte sui redditi,
- ◆ delle relative addizionali
- ◆ e dell'imposta regionale sulle attività produttive,

determinata applicando l'**aliquota del 12,5%** alla **base imponibile** costituita dal **reddito d'impresa** prodotto nel periodo d'imposta.



Il predetto **regime** si applica **limitatamente** alle **attività agricole diverse** da quelle per le quali il **reddito è determinato forfettariamente**<sup>56</sup>.

**Imposta sostitutiva  
delle imposte sui  
redditi, delle  
addizionali e IRAP**

Facoltà di opzione  
**12,5%**  
per il **periodo d'imposta di inizio  
attività** e per i **4 successivi**

L'opzione ha effetto per il **periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi**.

L'**agevolazione** è riconosciuta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **a condizione che:**

- ◆ i beneficiari **non abbiano esercitato nei 3 anni precedenti altra attività d'impresa agricola;**
- ◆ siano stati **regolarmente adempiti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi** previsti dalla legislazione vigente in materia;
- ◆ l'agevolazione **non abbia ad oggetto** fattispecie riferibili a casi di **trasferimento di aziende preesistenti:**
  - ✓ ai soggetti imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni<sup>57</sup>, o
  - ✓ a enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di società di persone o di capitali<sup>58</sup>.

### AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

In caso di contratti di **compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze:**

- ◆ per un **corrispettivo non superiore a 200.000 euro,**
- ◆ stipulati dai **sogetti agevolati,**

il **compenso per l'attività notarile** è determinato in **misura non superiore** a quello previsto dalla [tabella A- Notai](#)<sup>59</sup>, **ridotto poi della metà.**

**Compravendita Terreni  
agricoli ≤ 200.000 euro**

**Compenso attività notarile  
ridotto della metà**

La citata tabella prevede in particolare che, per gli atti immobiliari da 25.001 euro a 500.000,00 euro (con valore medio di 262.500 euro), la percentuale riferita al valore medio debba risultare pari

<sup>56</sup> ovvero ai sensi dell'art. 32 del Tuir.

<sup>57</sup> in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

<sup>58</sup> di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

<sup>59</sup> annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 20.07.2012.





all'1,078% del valore dell'immobile, con la possibilità di prevedere una forbice in aumento sino al 5,990% e in riduzione fino allo 0,653%.

### CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE

Ai soggetti beneficiari **persone fisiche di età compresa tra 18 e 41 anni**, che hanno **iniziato l'attività a decorrere dal 01.01.2021**, è concesso un **contributo** per la **partecipazione a corsi di formazione affinenti alla gestione dell'azienda agricola**, sotto forma di **credito d'imposta**:

- ◆ **pari all'80% delle spese** effettivamente **sostenute** nell'anno **2024** e **idoneamente documentate**,
- ◆ fino ad un **importo massimo di euro 2.500** per ciascun beneficiario.



Il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in **compensazione<sup>60</sup>**, **entro il secondo periodo di imposta** successivo a quello in cui la **spesa** è stata **sostenuta**.

**Corsi di formazione gestione azienda agricola**

**Credito di imposta pari all'80% delle spese fino ad un massimo di 2.500 euro a beneficiario**



Con apposito decreto<sup>61</sup> saranno individuate le **spese ammissibili** al beneficio e alle **procedure di concessione** finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa

## D.4. QUALI SONO LE MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI NEL SETTORE AGRICOLO E IL RICAMBIO GENERAZIONALE?

**R.4.** Le **misure agevolative** previste per favorire la **permanenza dei giovani nel settore agricolo** sono:

- ◆ **Agevolazioni fiscali** per l'**ampliamento delle superfici coltivate**;
- ◆ **Prelazione** di più confinanti;
- ◆ **Servizi di sostituzione**.

Vediamole nel dettaglio.

### AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICI COLTIVATE

A decorrere **dal 1° gennaio 2024**, per i **giovani imprenditori agricoli agevolati**:

- ◆ aventi la qualifica di **coltivatore diretto** o di **imprenditore agricolo professionale**, e **iscritti alla relativa gestione previdenziale**,
- ◆ che **acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze**,

**l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale** sono versate **nella misura del 60%** di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

**Acquisto o permuta terreni agricoli e pertinenze**

Imposte di registro, ipotecarie e catastali versate nella **misura del 60%**

### PRELAZIONE DI PIÙ CONFINANTI

<sup>60</sup> ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

<sup>61</sup> da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che sarà definitivamente pubblicato.




Previste anche disposizioni in materia di **prelazione nel caso di più soggetti confinanti** ai fini dell'esercizio di specifici diritti. In particolare, ai fini dell'**esercizio**:

- ◆ del diritto di **prelazione**<sup>62</sup>,
- ◆ del diritto di **riscatto**<sup>63</sup>, e
- ◆ del diritto di prelazione nelle procedure di **alienazione e locazione**<sup>64</sup>,

nel caso di **più soggetti confinanti** sono **preferiti i soggetti agevolati**<sup>65</sup>, **con priorità** tra di essi, nell'ordine, per quelli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni (anche in forma societaria) e, a parità di condizioni, per il soggetto che è **in possesso di conoscenze e competenze adeguate**<sup>66</sup>.


A tal proposito viene **abrogato** l'art. 7 del D.lgs. 228/2001, sulla "**Prelazione di più confinanti**".



### SERVIZI DI SOSTITUZIONE

In materia di **servizi di sostituzione** viene consentito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di **prevedere programmi per favorire il ricambio generazionale** nelle imprese agricole tramite l'**erogazione** di:

- ◆ **incentivi alle associazioni costituite in maggioranza** da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni;
- ◆ **incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole** mediante l'utilizzo del **patto di famiglia**<sup>67</sup>, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un **periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento**, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.



<sup>62</sup> di cui all'art. 7 della Legge 817/1971.

<sup>63</sup> di cui all'art. 8, comma 5 della Legge 590/1965.

<sup>64</sup> di cui all'art. 66, comma 3 del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2012.

<sup>65</sup> di cui all'art. 2, comma 1.

<sup>66</sup> ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 02.12.2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione.

<sup>67</sup> di cui agli artt. da 768-bis a 768-octies del codice civile.



#### D.5. QUALI SONO LE ULTERIORI MISURE PREVISTE PER LA VENDITA DIRETTA?

**R.5.** Si prevede che, **nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli<sup>68</sup> esercitata su aree pubbliche** mediante l'utilizzo di posteggi, i comuni **possono riservare in favore delle imprese giovanili agricole e dei giovani imprenditori agricoli una quota di posteggi fino al 50%** del loro numero complessivo.

È utile ricordare che agli **imprenditori agricoli**, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, è consentito<sup>69</sup> **vendere direttamente al dettaglio**, in tutto il territorio italiano, **i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende**, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La **vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico** è soggetta a comunicazione che deve essere indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.

Per la **vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio** la **comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio** medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 (che prevede l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggi per dieci anni).

<sup>68</sup> ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

<sup>69</sup> Secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.



## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 148004 del 21 marzo 2024](#)

**Estensione** dell'ambito di applicazione della **modalità di pagamento dei tributi dovuti** per la presentazione telematica degli **atti di aggiornamento del catasto** mediante versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini e Collegi Professionali.

[Provvedimento 144517 dell'8 marzo 2024](#)

Accertate le medie dei **cambi delle valute estere del mese di febbraio 2024**.

### CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 7/E del 21 marzo 2024](#)

**Abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione** - articolo 1, commi 89 e 90, legge 30 dicembre 2023, n. 213.

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 72 del 18.03.2024 alla n. 78 del 22.03.2024**, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di MARZO 2024](#)





## LO SCADENZARIO DAL 22.03.2024 AL 05.04.2024

Lunedì 25 marzo 2024

**Presentazione in via telematica** degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

**relativi** alle operazioni effettuate nel **mese di febbraio 2024**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Domenica 31 marzo 2024

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

**Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

Martedì 2 aprile 2024<sup>70</sup>

Gli **Enti associativi** soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, devono inviare il **"Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi"** ([Modello EAS](#)), nel caso in cui, **nel corso del 2023, si siano verificate**

<sup>70</sup> Gli adempimenti aventi scadenza il 31 marzo, cadendo di domenica, slittano al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a **martedì 2 aprile 2024** in quanto lunedì 1° aprile è Pasquetta.



**variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Martedì **2 aprile 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/03/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Martedì **2 aprile 2024**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a febbraio 2024** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Martedì **2 aprile 2024**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a febbraio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 marzo 2024.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:



- ◆ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica
- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

Martedì 2 aprile 2024

**Gli Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Martedì 2 aprile 2024

**Gli Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati**





nel mese di febbraio, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

- ◆ **6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993**
- ◆ **622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993** (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Martedì **2 aprile 2024**

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "**risparmio amministrato**", devono **rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei versamenti** relativi alle operazioni effettuate **nell'anno precedente**.

Martedì **2 aprile 2024**

Versamento della **seconda e ultima rata di quanto dovuto**, al fine del perfezionamento per la **regolarizzazione delle violazioni formali**, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 166 a 173**. Ricordiamo che il versamento poteva essere effettuato **in due rate** di pari importo:

- ◆ la prima entro il 31 marzo 2023
- ◆ e la seconda entro il 31 marzo 2024.

o in **un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023**.

**Le violazioni formali** che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono **competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate** ad irrogare le relative sanzioni amministrative, **commesse fino al 31 ottobre 2022**:

- ◆ dal contribuente,
- ◆ dal sostituto d'imposta,
- ◆ dall'intermediario
- ◆ e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati,

**che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta**, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte



**sostitutive**, nonché sulla determinazione delle **ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi**.

Martedì **2 aprile 2024**

Versamento della **quinta rata** della **sanzione ridotta a 1/18** del minimo a seguito di **ravvedimento speciale** previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 174 a 178**, per chi ha scelto il **versamento rateale**.

Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere **oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale** delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Il versamento va eseguito **entro il 02.10.2023** (il 30 settembre cade di sabato. Ricordiamo che il termine è stato prorogato a seguito della conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, in luogo del 31.03.2023), ma può essere **frazionato in otto rate trimestrali** di pari importo con scadenza della **prima rata entro il 02.10.2023**.

Si ricorda che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente **entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024**, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Giovedì **4 aprile 2024**

Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una **comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche**.

La comunicazione va effettuata utilizzando il **servizio telematico Entratel o Fisconline**, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle



dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

**ATTENZIONE: Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023**, come previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 01.03.2024, **il termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024** (come stabilito dal [provvedimento dell'Agenzia del 4 marzo 2024](#) in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024). Gli enti tenuti all'invio devono seguire le stesse modalità previste dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all'allegato 1 al provvedimento del 4 marzo 2024.

Di conseguenza viene spostata dal 20 marzo **all'8 aprile 2024, il termine per l'esercizio dell'opposizione** all'utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata.

